PUBBLICATA ALL'ALBO
ON-LINE IL
06 LUG. 2011

001640

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza

Deliberazione n° 311	Seduta del 15 GIU 2011
Approvazione Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Monza e Brianza	

ASL Provincia Monza e Brianza

DL 311 del 15/06/2011
Classificazione /..

Il Direttore Generale
(Dr. Humberto Pontoni)

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Dr.ssa Filomena Lopedoto

Direttore Sanitario: Dr.ssa Giuseppina Ardemagni

Direttore Sociale: dr. Roberto Calia

Richiamata la delibera n. 117 del 22 marzo 2011 con la quale è stato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010 il Comitato Unico di Garanzia della ASL della Provincia di Monza e Brianza;

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 4 marzo 2011, ha emanato la direttiva *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n.. 183),* che al punto "3.4 – Regolamento interno" prevede:

- *"il CUG entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale); verbali; rapporto/i sulle attività; diffusione delle informazioni; accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e delle/dei componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi etc."*;

Vista la proposta di "Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia", predisposta ed approvata dallo stesso Comitato;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa ASL, ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010;

Vista altresì la legge regionale della Regione Lombardia 29 aprile 2011 n. 8 "Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità";

Sentito il parere del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario espresso ai sensi dell'art. 3 comma sette, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario espresso ai sensi dell'art. 3 comma sette, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito altresì il parere del Direttore Sociale espresso sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 57/97 del 24/9/1997 della Regione Lombardia;

delibera

1) di apportare alla proposta di "Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" la parziale modifica dell'art. 2:
   - il punto "*Assolve le funzioni di Segretario del Comitato un dipendente di ruolo, designato dall'Amministrazione*" viene sostituito con il punto "il Segretario viene nominato a maggioranza tra i componenti del Comitato";

2) di approvare il "Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" predisposto ed approvato dal Comitato Unico di Garanzia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di questa Azienda Sanitaria Locale;

4) di dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Comitato Unico di Garanzia.

e per conferma parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Filomena Lopedoto)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIALE
(Dr. Roberto Calia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Humberto Pontoni)

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali: Dr.ssa Ida Ramponi

001642

Maggio 2011

Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Comitato Unico di Garanzia - CUG

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

001643

Articolo 1 Costituzione 3
Articolo 2 Composizione e durata 3
Articolo 3 Compiti 3
Articolo 4 Funzionamento 4
Articolo 5 Trasparenza 4
Articolo 6 Risorse 5
Articolo 7 Rapporti con organi e organismi 5
Articolo 8 Approvazione e modifiche del Regolamento 5
Articolo 9 Disposizioni di rinvio 5

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito del ASL Monza è costituito il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Articolo 2 - Composizione e durata

1. Il Comitato, sulla base di quanto previsto dalla norma, è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. I componenti sono nominati con atto dell'Amministrazione.
3. Il Presidente è individuato dall'amministrazione nel provvedimento di nomina.
4. Nella prima riunione utile il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Vice Presidente, con funzioni di sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Segretario viene nominato a maggioranza tra i componenti del Comitato.

L'attività del Comitato è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.

Il Comitato dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di nomina e comunque fino alla costituzione del nuovo organismo.
I componenti possono essere rinnovati una sola volta.
La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:
a) per cessazione del rapporto di lavoro (qualora la nomina avvenga su designazione dell'amministrazione);
b) per dimissioni volontarie da presentare per iscritto all'Amministrazione;
c) per decadenza, in caso di assenza senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive.

Articolo 3 - Compiti

1. Il Comitato, operando in stretto raccordo con il vertice dell'amministrazione, esercita i compiti di seguito elencati:
a) Propositivi riguardo:
- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di generi);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali, indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell''Amministrazione pubblica di appartenenza;
b) Consultivi, mediante la formulazione di pareri su:
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nella proprie competenze;

- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo,
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro

2. Il Comitato, inoltre:
- provvede alla sottoscrizione, a cura del Presidente e congiuntamente al Responsabile del Personale, della relazione dell'amministrazione sulle iniziative adottate in attuazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23.05.2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", competenza già assegnata al Presidente del preesistente Comitato per le Pari Opportunità
- redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione riferita all'anno precedente

Articolo 4 - Funzionamento

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 04, art. 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. *c)*, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e, ove non incompatibili con le stesse linee guida, alle seguenti disposizioni.
Il Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento, e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria per un minimo di 4 incontri/anno I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato nonché al proprio supplente.
Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Comitato è convocato dal Presidente e la convocazione, con l'indicazione dei punti di discussione, deve avvenire in forma scritta (è valida la convocazione a mezzo posta elettronica) e inviata almeno 7 giorni (lavorativi) prima della seduta, e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.
Il Presidente è tenuto a riunire il Comitato in via straordinaria quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti.
Esaurita la discussione sull'argomento, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi dal Segretario. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è trasmesso a tutti i componenti del Comitato compresi i supplenti. Eventuali osservazioni dovranno pervenire prima della seduta successiva, nella quale il verbale verrà approvato e sottoscritto.
Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali I componenti del comitato devono astenersi dalle riunioni quando il Comitato deve discutere su argomenti concernenti interessi propri e di parenti e di affini entro il quarto grado.
I Componenti del Comitato che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Comitato stesso.
Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente.

Articolo 5 - Trasparenza

1. Le attività svolte, le conoscenze e le esperienze e di ogni altro elemento informativo, documentale tecnico e statistico sui temi di competenza sono portate a conoscenza del personale e di ogni altro soggetto interessato mediante la pubblicazione nell' area del sito web dell'Ente dedicata al Comitato.
2. Il Comitato cura la gestione e l'aggiornamento dell'area.

Articolo 6 - Risorse

1. Il Comitato esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione mette a disposizione sulla base di quanto previste delle norme vigenti.
2. L'Amministrazione fornisce al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti

Articolo 7 – Rapporti con organi e organismi

1. Per la realizzazione delle attività di competenza, il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.
2. Il comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare e per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto, con:
- il Consigliere Nazionale di Parità;
- l'UNAR – Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità;
- l'Organismo indipendente di Valutazione;
- il CPO – Comitato per le Pari Opportunità di cui alla l.r. n.8/2011, con particolare riferimento all'art. 8 "Rapporti con gli uffici regionali e con gli enti del sistema regionale".

Articolo 8 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio

1. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.
2. Il presente regolamento è inviato all'Amministrazione e pubblicato sul sito web dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5.